

**Contratto per l'affidamento della fornitura di “vaccini obbligatori e raccomandati” in
fabbisogno all’ASP di Potenza – Lotti _____CIG_____**

- **L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche “*Azienda Sanitaria*” e/o ASP), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell’A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;

E

- **la Società _____**, partita Iva e C.F. _____(di seguito nominata, per brevità anche “*Fornitore*”; “*Ditta*”; “*Società*”; “*DA*”) in persona del

Premesso che

con DDG n. _____quest’Azienda:

- 🇪🇺 ha preso atto delle risultanze della gara per l'affidamento della fornitura di “vaccini obbligatori e raccomandati per l’annualità 2023/2024 in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata – Simog n. 9371498”, articolata in trentadue lotti, espletata dal Soggetto Aggregatore Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB), giusta Determinazione Dirigenziale n. 20BD.2025/D.00067 del 20/05/2025 della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore con cui è stata disposta l’aggiudicazione efficace della procedura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice dei contratti pubblici;
- 🇪🇺 ha aderito agli esiti di tale procedura, disponendo, per l’effetto, tra l’altro, l’affidamento alla Ditta_____ dei lotti _____;
- 🇪🇺 ha determinato per l’intero periodo contrattuale (n. 24 mesi), con riferimento esclusivamente a quest’Azienda Sanitaria l’importo di € 5.434.655,00 oltre Iva 10%;
- 🇪🇺 ha nominato, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, quale RUP, il Direttore p.t. della UOC Provveditorato/Economato;
- 🇪🇺 ha nominato, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, quale DEC, il Direttore dell’UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Tutto ciò premesso,

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre alle premesse: a) la DDG n. ____ del ____; l'offerta della ditta e il capitolato tecnico. I predetti atti, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

Art. 2 - Disciplina del contratto

Le previsioni del presente contratto sono integrative e complementari alle disposizioni dettate dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico prestazionale e da tutti gli atti da essi richiamati.

Art. 3- Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina la fornitura annuale di Vaccini obbligatori e raccomandati, meglio descritti nella "Tabella Elenco Lotti", a supporto della gara.

Il dettaglio dei quantitativi in fabbisogno è riportato nell'Allegato "Quantità Aziende Sanitarie" che insieme alla "Tabella Elenco Lotti" costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le quantità e le tipologie dei vaccini indicate nella Tabella Elenco Lotti sono stati elaborati considerando non soltanto i dati storici di acquisto e di consumo relativi alle precedenti campagne vaccinali, ma anche e soprattutto in relazione alle finalità per il raggiungimento di copertura elevata nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti a rischio di tutte le età. Inoltre, la scelta delle tipologie di vaccini è stata effettuata anche in relazione alle indicazioni contenute nel nuovo PNPV 2023/2025.

Le quantità e le tipologie dei vaccini indicati nella Tabella Elenco Lotti si riferiscono al fabbisogno manifestato dalle Aziende Sanitarie del SSR per 24 mesi.

L'Azienda nel corso dell'esecuzione contrattuale potrà chiedere alla Ditta variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a tali quantitativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo risultante dall'aggiudicazione, quando ciò si renda necessario in base a necessità emergenti, e senza diritto per l'aggiudicatario di chiedere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle quantità ulteriori.

Resta inteso che le quantità dei vaccini riportate nei soprarichiamati Allegati Tabella Elenco Lotti e Quantità Aziende Sanitarie sono indicative e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei vaccini è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell'Azienda. Pertanto, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare, per necessità

sopravvenute, prodotti vaccinali relativi a lotti per i quali non siano stati previsti consumi, al prezzo aggiudicato con la presente gara d'appalto, previa intesa con la ditta aggiudicataria.

Art. 2 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti vaccinali devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. Pertanto, contestualmente alla consegna dei prodotti si chiede di attestare con relativa documentazione il mantenimento della catena del freddo in tutta la filiera della distribuzione.

Il confezionamento e le relative informazioni tecnico-qualitative devono, inoltre, permettere l'osservanza delle raccomandazioni dettate dal Ministero della Salute.

Art. 3 - Durata del contratto

La Ditta si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 24 mesi decorrenti dal 22/05/2025, data di comunicazione di aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

Art. 4- Corrispettivo

L'importo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo contrattuale pari a ventiquattro mesi è stabilito in Euro € _____ oltre Iva (Euro _____).

Art. 5 - Garanzia contrattuale per stipula del contratto

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto attuativo, il *Fornitore* ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, dell'importo di € _____ mediante

garanzia fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____
(eventuale: L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023).

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto

Con la richiamata DDG n. _____ sono stati nominati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Provveditorato-Economato;
- **Direttore dell'Esecuzione del contratto:** Direttore dell'UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con i compiti di:
 - o coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
 - o verifiche di conformità dell'esecuzione del contratto/forniture
 - o emissione degli ordinativi di fornitura
 - o verifica di congruità dei consumi
 - o monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale
 - o gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture
 - o liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite.

Il Direttore dell'UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica si rapporterà con il Dirigente Responsabile della U.O.C Provveditorato-Economato dell'Azienda Sanitaria, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Art. 7 - Condizioni di fornitura

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. La ditta garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette (sistema di tag alert, meccanismi di registrazione grafica della temperatura, etc) che il corriere esibirà al personale dell'Azienda al momento dell'accettazione;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico della Ditta avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti presso i punti di consegna che ciascuna Azienda indica nell'ordine inoltrato, senza vincolo di quantità minime o massime, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda, la ditta dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

L'Azienda ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui

all'articolo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

La Ditta potrà proporre all'Azienda o questa alla ditta, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di affiancare, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti contenenti il medesimo principio attivo e la medesima via di somministrazione successivamente immessi in commercio per avvenuta innovazione tecnologica.

Art. 8 - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda nel rispetto del D.lgs n. 36/2023, eserciterà attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra il *Fornitore* ed il personale da questa dipendente.

Il *Fornitore* non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. Il Direttore dell'Esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con il *Fornitore*, specifico verbale di avvio dell'esecuzione. Per quanto non espressamente esplicitato si rimanda all'art. 8 del Capitolato Speciale reggente la gara.

Art. 9 - Controlli qualitativi/quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

L'Azienda si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Azienda.

L'Azienda metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione l'Azienda potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'Azienda le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5 (cinque) giorni solari di deposito garantiti.

Art. 10 - Prezzo della fornitura

I prezzi unitari delle varie tipologie di ausili sono meglio indicati nell'offerta economica prodotta dalla Ditta, che, anche se non allegata materialmente forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I prezzi si intendono per merce resa all'Azienda, franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto e deve essere comprensivo della manodopera.

I prezzi devono ritenersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsto, necessario per la fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 11 - Adeguamento Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione autorizzati con determinazione AIFA, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione sarà operata sulla base di una istruttoria condotta dalle Aziende Sanitarie committenti che provvederanno a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Art. 12 - Inadempimenti e Penalità

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro l'ora e giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale secondo i limiti di legge di cui all'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. L'Azienda, dopo 3 mancate consegne, rescindere il contratto.

Si precisa che i valori delle penali applicabili sono riferiti al singolo ordine e non all'ammontare netto contrattuale. Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale secondo i limiti di legge di

cui all'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

È fatta salva la facoltà, per l'Azienda Sanitaria ordinante, di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., l'Azienda oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 13 -Sospensione della fornitura

Per la caratteristica di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa. Pertanto, il *Fornitore* assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo. La mancata effettuazione della fornitura rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ASP di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria. Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si applicano le seguenti penali per le inadempienze riscontrate.

Art. 14 - Rispetto D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il *Fornitore* è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ottemperando alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il *Fornitore* si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per

garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ASP da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l'Azienda, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023, potrà autorizzarne l'affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto. Tanto vale anche in caso di variazione di concessionario di vendita.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite; pertanto, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Art. 16 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Il *Fornitore* assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, *l'Azienda*, in ottemperanza

a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il CIG, relativo alla fornitura oggetto del presente contratto è il seguente: _____

Art. 17 - Fatturazioni e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Amministrazione solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) e l'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) dei Lotti oggetto della fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda.

Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico con l'indicazione del Codice Ufficio Piattaforma IPA riportato sugli ordinativi.

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, il *Fornitore* dovrà obbligatoriamente riportare in fattura i seguenti dati:

1. Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 <IDDocumento>;
2. Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
3. Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Le fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 Dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè che non riportino la "Tripletta di identificazione dell'ordine" compilata come sopra descritto, saranno rifiutate.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere corredate dalle relative bolle di consegna sottoscritte per ricevuta in modo leggibile.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda.

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett d) punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Cessione dei crediti

È esclusa, ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Nel caso di cessione di credito, il *Fornitore* potrà essere ritenuto inadempiente anche ai fini dell'eventuale rescissione del contratto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

È facoltà dell'Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione

degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'Azienda potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità o revocare la fornitura dei Farmaci qualora:

- 1) nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- 2) sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e conseguente immissione in commercio di medicinali generici e/o biosimilari.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, nelle more e per il tempo strettamente necessario al Soggetto Aggregatore SUA-RB di esperire nuovi appalti, l'Azienda provvederà all'approvvigionamento temporaneo di detti farmaci mediante l'attivazione di nuovi confronti concorrenziali, invitando tutti gli operatori economici in possesso di A.I.C. per lo specifico principio attivo in relazione al singolo dosaggio e formulazione.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda potrà, altresì, recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Azienda che ha richiesto l'adempimento.

L'Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;

- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'Azienda, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Art. 20 -Clausola risolutiva

L'Azienda si impegna ad avvalersi della Clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art.32 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

Art. 21 - Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Azienda.

Art. 22 – Clausola di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che le Aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire, alle Aziende interessate, tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento del contratto, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel contratto stesso.

Art. 23 – Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa in materia di privacy e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, i Titolari del Trattamento sono le Aziende Sanitarie Locali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Stazione Appaltante (di seguito, anche «Concedente») autorizza l'Operatore economico affidatario (di seguito anche «Concessionario») a trattare i dati personali soltanto nella misura e nei limiti previsti dall'Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, nonché nomina il Concessionario quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine, il Concessionario, accettando l'incarico, dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di essere conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare di:

- a. utilizzare per conto del Titolare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso contratto per i soli scopi ivi previsti;
- b. non comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali trattati;
- c. vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza;

- d. custodire, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal Regolamento, i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi derivanti dalla violazione di tali dati;
- e. non diffondere i dati personali acquisiti a Paesi Terzi (extra UE), se non solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 45 e seguenti del GDPR, in merito al Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- f. adottare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in conformità al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).

Il “Titolare” del trattamento, inoltre, in conformità all'articolo 13 del GDPR, Le comunica che tutte le informazioni estese sulle finalità di trattamento dei Suoi dati, sulle modalità di trattamento, sulla obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, sulla comunicazioni e diffusione dei suoi dati personali, nonché sui diritti dell'interessato sono contenute nell'informativa redatta in formato elettronico e pubblicata sul sito istituzionale aziendale, nella sezione Privacy, consultabile su www.aspbasilicata.it.

Art. 24 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 25- Osservanza al Codice di Comportamento

Il *Fornitore* dichiara:

- di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, emanato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto attuativo si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda.

La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

Ditta _____

Il Procuratore /Legale Rappresentante

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato

Dr. Gaetano Rinaldi

Il sottoscritto _____, nella qualità di _____ della Società _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 -27.

Per approvazione espressa:

Ditta _____

Il Procuratore /Legale Rappresentante
